



REGOLAMENTO DEL CENTRO NAUTICO

PORTO CONTE MARINA



ART. 1 - (Ambito di applicazione)

La Società Porto Conte Marina srl ha redatto il presente Regolamento che contiene tutte le norme di esercizio e di uso del centro nautico che dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovano all'interno dell'area portuale, utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi assentiti in concessione o che prestano la loro opera nell'ambito portuale. La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e consegnandone copia a tutti coloro che con la Società hanno un rapporto contrattuale.

ART. 2 - (Individuazione delle parti)

La Società Porto Conte Marina s.r.l., nel presente regolamento, sarà chiamata semplicemente "Società", con la denominazione "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o l'Ente a cui risulti assegnato l'ormeggio o altra utenza portuale da Diporto, con la denominazione "Operatore" sarà identificata la persona fisica o giuridica, preventivamente autorizzata dalla Società, che svolge, nell'ambito portuale, attività di alaggio, varo, rimessaggio a terra e relativi servizi di manutenzioni e riparazioni nautiche.

ART. 3 - (Modifiche ed aggiornamenti)

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento al fine di assicurare al meglio la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del Porto dandone conoscenza agli Utenti ed agli operatori.

ART. 4 - (Piano ormeggi)

Gli ormeggi sono assegnati, ai fini dell'utilizzazione, a lungo od a breve termine secondo le esigenze degli Utenti secondo i criteri stabiliti dalla Società. Il piano degli ormeggi, riferito agli Utenti con contratto annuale, potrà essere modificato in qualsiasi momento a seguito di sopravvenute necessità. L'Utente deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione ed il pescaggio. La Società si riserva il diritto di effettuare una verifica delle reali dimensioni ed ingombri delle imbarcazioni. Ogni posto barca è distinto da un numero progressivo e a ciascun posto barca può essere ormeggiata una sola imbarcazione. Per il Diporto, ogni posto barca è corredato di un sistema di ormeggio la cui manutenzione sarà a cura della Società (una catena di risalita ed una cima di tonnellaggio).

ART. 5 - (Cambio imbarcazione)

Nel caso in cui l'Utente acquisti una nuova imbarcazione durante il periodo di validità del contratto dovrà darne immediata comunicazione alla Società. L'Utente, prima di utilizzare il posto barca, deve essere espressamente autorizzato dalla Società che provvederà, altresì, a proporre un nuovo contratto della durata limitata al termine del contratto precedente. Nel caso in cui le caratteristiche della nuova imbarcazione necessitino di un differente posto barca la Società si riserva di proporre un nuovo contratto.

ART. 6 - (Durata del contratto)

Il contratto avrà la durata annuale (salvo diversi accordi) e si rinnoverà automaticamente per ugual periodo salvo disdetta scritta un mese prima della scadenza come indicato al punto B del contratto da voi sottoscritto.

ART. 7 - (Tariffe di ormeggio e servizi)

Le tariffe di ormeggio saranno pubblicate mediante affissione presso il locale ufficio in modo da consentire al singolo Utente Diportista di verificare il costo rispetto all'unità di riferimento. Il pagamento dei servizi avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto.

ART. 8 - (Disponibilità posti barca)

L'Utente ha la disponibilità dell'ormeggio che la Società assegna per il periodo specificato nel contratto. La Società si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per motivi tecnici, per errata valutazione delle effettive dimensioni e dell'ingombro, per condizioni meteo avverse, per esigenze di sicurezza, per lo svolgimento di lavori e manutenzioni varie. L'Utente non può rifiutarsi di variare il posto. Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrono gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse, a cura della Società ed a spese dell'utente.

ART. 9 - (Ormeggio)

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. Di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali ed alle imbarcazioni sarà pienamente responsabile l'Utente. La Società non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienze o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

ART. 10 - (Uso dell'ormeggio)

All'utente non è consentita la cessione a terzi del posto barca assegnato, così come non è ammesso lo scambio dei posti barca da parte degli Utenti. Nei casi di cessione a terzi del posto barca assegnato (scambio non autorizzato dei posti barca e subaffitto) il contratto di ormeggio sarà risolto di diritto. La vendita della unità da diporto non costituisce per il compratore diritto al subentro nell'uso del posto barca che invece deve essere preventivamente autorizzato dalla Società. Nei casi di risoluzione di diritto previste del contratto di ormeggio, ad eccezione dell'ipotesi di revoca della concessione demaniale, l'Utente diportista è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Ove non provveda la Società è espressamente autorizzata, senza necessità di alcuna formalità salvo il preavviso di giorni 10 a mezzo di lettera raccomandata, a procedere con oneri a carico dell'Utente alla liberazione del posto barca mediante spostamento ovvero alaggio dell'imbarcazione, ferma l'esclusione di qualsivoglia obbligo di custodia. Resta espressamente salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Nel caso di prevista assenza dall'ormeggio superiore a tre giorni, anche nell'ipotesi di alaggio dell'imbarcazione, l'Utente diportista deve darne comunicazione alla Società indicando il periodo di assenza. Durante il periodo di assenza l'ormeggio rimane a disposizione della Società che può disporre l'assegnazione temporanea a terzi.

ART. 11 - (Manovre in porto)

L'Utente diportista nell'eseguire le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e di disormeggio dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento nonché a quelle impartite dalla Società o dal personale autorizzato. Tali manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestia o danno alle altre imbarcazioni od alle opere portuali.

ART. 12 - (Prescrizioni concernenti la sicurezza e uso di ancore)

Le imbarcazioni degli Utenti diportisti devono essere dotate di adeguati parabordi. Esse, inoltre, dovranno possedere tutti i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione. Deve essere evitata ogni anomala predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio, scoppio o comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni vicine od alle installazioni a terra. La Società avrà la facoltà di stabilire norme di sicurezza aggiuntive per garantire la sicurezza e la tutela ambientale e assicurare la migliore gestione e funzionalità dell'approdo. Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza e la tutela ambientale, previa formale contestazione, potranno essere rimosse dall'approdo. È fatto divieto a tutte le unità di impegnare l'imboccatura del porto, di navigare nell'ambito portuale con la sola propulsione a vela o motore/vela. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà dare comunicazione al personale di servizio ed attendere assistenza. Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature portuali è vietato a tutte le imbarcazioni, salvo i casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore nello specchio acqueo dell'approdo, in questa ipotesi deve essere data comunicazione scritta alla Società entro 1 ora dall'evento.

ART. 13 - (Casi di forza maggiore e di emergenza)

In caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo della vita umana in mare o in qualsiasi situazione di emergenza, la Società potrà chiedere anche la collaborazione degli equipaggi delle imbarcazioni presenti. La Società, i responsabili dell'impianto fisso di distribuzione carburanti, dei cantieri navali, nonché tutti gli altri eventuali operatori, in caso d'incendio, di inquinamento o di qualsiasi altra emergenza, porranno in essere tutte le azioni ed i mezzi per fronteggiare le precitate emergenze, comunicando immediatamente l'evento all'Autorità Marittima e alla Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco, tramite numero telefonico 115.

ART. 14 - (Velocità in porto)

La velocità massima consentita all'interno dell'approdo è di 2 nodi (Km/h. 3,7), o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione che transita nell'approdo.

ART. 15 - (Servizi)

È prevista la fornitura agli Utenti diportisti dei seguenti servizi:

- Assistenza quando possibile alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra;
- Pulizia dei pontili, delle banchine, aree a terra e dello specchio acqueo;
- Ritiro dei rifiuti sulla base delle disposizioni comunali e della normativa vigente;
- Illuminazione pubblica del Porto;
- Servizio fari ingresso al Porto;
- Fornitura di acqua potabile compatibilmente con la disponibilità della rete e secondo giorni e orari esposti in bacheca;
- Fornitura di energia elettrica in banchina secondo quanto previsto da progetto dell'impianto elettrico;
- Parcheggio auto limitatamente ai posti disponibili;
- Servizio antincendio;
- Primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare in porto;
- Servizi igienici e docce in riferimento al loro utilizzo si richiede un comportamento civile a riguardo;
- Vigilanza generica dell'area portuale;
- Somministrazione acqua consortile.

Per eventuali usi e consumi di energia elettrica o acqua potabile al di fuori del normale potranno essere stabilite tariffe supplementari. La Società non risponde di eventuali disservizi dovuti a motivi di forza maggiore, quali interruzione dell'erogazione di acqua, luce, etc.

Art. 16 - (Responsabilità)

Resta espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità da custodia a carico della Società, in quanto il servizio di vigilanza di cui all'Art. 17 concerne esclusivamente la vigilanza generica sulle strutture portuali e sul rispetto delle norme di comportamento da parte degli utenti, senza alcun obbligo di vigilanza specifica sulle imbarcazioni e sulle persone che se ne servono. L'impianto portuale sarà assicurato dalla Società contro i rischi della responsabilità verso i terzi.

ART. 17 - (Occupazione aree coperte e scoperte)

La Società può consentire l'occupazione di qualsiasi genere di aree coperte e scoperte ad Utenti diportisti con la stipula di appositi contratti dai quali dovrà risultare la durata nonché ogni altra condizione e disposizione specifica. Per l'occupazione di qualsiasi genere di aree coperte e scoperte, e per l'utilizzo di utenze e servizi nel piazzale devono essere corrisposti alla Società gli importi delle tariffe dalla stessa fissate.

ART. 18 - (Attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, mezzi di sollevamento, alaggio e varo, sosta a terra)

Tutte le attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, nonché, quelle che svolgono operazioni di alaggio e varo con mezzi di sollevamento (travel-lift, gru etc), che operano all'interno del Porto turistico, dovranno essere preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi dell'Art. 68 del Codice della Navigazione. Tali attività dovranno essere regolate da apposito contratto o convenzione con la Società, che potrà stabilire anche un sistema tariffario come pure ogni altra condizione e disposizione specifica. È pertanto vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi Operatore salvo quelli espressamente autorizzati dalla Società.

Per la sosta a terra necessaria per riparazione e manutenzione delle imbarcazioni degli Utenti diportisti, si dovrà ricorrere alle Ditte autorizzate dalla Società ed assegnatari di area di lavoro sul piazzale e/o di altre strutture insistenti all'interno del Porto turistico.

ART. 19 - (Divieti)

All'interno dell'approdo turistico è vietato:

- L'uso di proiettori, sirene e generatori di corrente (salvo mancanza di energia elettrica);
- L'abbandono od il getto di immondizie ed ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine o dello specchio acqueo o che in ogni modo diminuisca la gradevolezza dell'approdo;
- Il lavaggio delle imbarcazioni con l'acqua potabile
- Il lavaggio delle imbarcazioni se non con prodotti ecologici autorizzati dal Ministero dell'Ambiente all'uso in mare;
- Il lavaggio delle stoviglie e delle vele sui pontili;
- L'accensione di fuochi;
- Usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto.
- L'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare;
- Effettuare la pulizia dei serbatoi di carburante. Gli oli esausti dei motori e le batterie esauste dovranno essere conferiti negli appositi contenitori;
- La pesca e la balneazione;
- La esecuzione di lavori subacquei se non espressamente autorizzati dalla Società;
- Ingombrare con oggetti, materiali, tenders, capottine, tendalini o altro le banchine e i pontili;
- Deposito di reti, nasse, barchini e attrezzatura varia da pesca nelle banchine, nei pontili e nei piazzali;
- In assenza di persone a bordo dell'imbarcazione è vietato lasciare i motori accesi. In caso di violazione, il personale di servizio è autorizzato allo spegnimento degli stessi.
- È fatto divieto assoluto di manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche e/o aggiunte alle strutture esistenti se non espressamente autorizzati dalla Società.

ART. 20 - (Animali domestici)

In tutto l'ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia o disturbo, rimanendo in ogni caso responsabili per eventuali danni arrecati.

ART. 21 - (Lavori alle imbarcazioni)

Eventuali lavori di riparazione, raddobbo dei natanti e di manutenzione alle carene delle imbarcazioni, dovranno essere eseguiti esclusivamente presso gli Operatori autorizzati dalla Società, previo rilascio delle autorizzazioni di cui all'Art. 20 del presente Regolamento. Agli Operatori incombe l'obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008, dal loro piano di sicurezza e dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze predisposto dal R.S.P.P. della Società in collaborazione con gli Operatori stessi, nonché, nel pieno rispetto delle norme antinquinamento. Il lavaggio delle imbarcazioni dovrà essere eseguito nell'apposita vasca con recupero dei materiali di risulta sia liquidi che solidi. Nel posto di ormeggio possono essere eseguiti solo lavori di piccola manutenzione.

ART. 22 - (Traffico e sosta veicolare)

L'accesso veicolare all'interno del Porto è consentito solamente a coloro che vi sono autorizzati, in ragione della disponibilità dei posteggi. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo e ben visibile per il personale addetto alla vigilanza. L'accesso è, inoltre, consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso. L'utente del Porto, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura al punto più vicino all'imbarcazione interessata limitatamente al tempo necessario. Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla rimozione forzata con le relative spese a carico del proprietario. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione alle imbarcazioni ormeggiate ed alle strutture portuali, la Società autorizzerà, per iscritto, gli Operatori alla sosta temporanea dei loro automezzi per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori stessi. La conduzione dei veicoli deve essere effettuata con la massima cautela e ad una velocità, comunque, non superiore a 10 km all'ora. L'accesso dei visitatori all'interno dell'ambito portuale e nelle banchine può essere consentito solo previa specifica autorizzazione dei responsabili della gestione del porto. Nell'area portuale non è consentita la sosta di camper e roulotte. Possono accedere i mezzi degli Organi dello Stato, dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia. La società curerà l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti il transito di persone e veicoli nell'ambito portuale, nonché i relativi divieti e obblighi di cui al presente Regolamento, citandone, ai sensi della normativa vigente, gli estremi dello stesso. Dovranno, inoltre, essere scrupolosamente rispettate le norme previste nelle ordinanze emesse dalle Autorità competenti.

ART. 23 - (Antincendio e Antinquinamento)

La Società si avvarrà di personale specializzato e di impianti per il pronto intervento in casi di incendio. L'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni per evitare ogni incidente che possa provocare incendi od altro danno: In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulle banchine o nello specchio acqueo, l'Utente responsabile dovrà immediatamente avvertire la Società, la quale provvederà direttamente alla bonifica e pulizia dell'area, addebitandone le relative spese al responsabile. Il compartimento motore di ogni imbarcazione dovrà essere efficacemente areato prima di ogni messa in moto. Le apparecchiature elettriche di ciascuna imbarcazione dovranno essere in condizione di perfetto funzionamento, isolamento e manutenzione. I compartimenti contenenti le bombole di gas liquido dovranno essere convenientemente areati e conformi alle norme vigenti. Gli estintori montati sulle imbarcazioni dovranno essere nel numero prescritto dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento. In caso di incendio di un'imbarcazione dovranno essere messi in funzione, con la massima efficacia, i mezzi più idonei allo spegnimento e si dovrà provvedere al suo immediato isolamento in conformità alle istruzioni impartite dal personale dell'approdo. La Società avrà anche in questo caso la facoltà di impiegare gli equipaggi delle imbarcazioni degli Utenti come previsto dall'art. 14. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui al presente articolo sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi od agli arredi ed opere portuali.

ART. 24 - (Carburanti)

Le operazioni di bunkeraggio alle unità, tramite l'impianto fisso di distribuzione carburanti, dovranno essere effettuate con l'osservanza della normativa vigente in materia. Il rifornimento di carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente per mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistente nel Porto. È assolutamente vietata, nell'ambito portuale, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia per mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. È assolutamente vietato fornire all'utenza carburante mediante bidoni e/o contenitori di qualsiasi genere. È altresì vietato all'utenza introdurre nell'ambito portuale bidoni o taniche di carburante. Sulle imbarcazioni ormeggiate il carburante può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di legge; nessun altro recipiente contenente carburante può essere lasciato a bordo. Qualora i proprietari delle imbarcazioni non osservino le cautele e le prescrizioni previste dai precedenti commi, i responsabili della gestione dell'impianto fisso di distribuzione carburanti sospenderranno, o non inizieranno, le operazioni di rifornimento, segnalando all'Autorità Marittima le eventuali infrazioni commesse.

ART. 25 - (Piano di Emergenza)

La società ha predisposto apposito piano di emergenza portuale, composto da una planimetria con evidenziata l'ubicazione dei seguenti impianti/presidi:

- Impianto antincendio con relative attrezzature complementari;
- Ubicazione delle colonnine di fornitura idrica ed elettrica alle unità ormeggiate, con indicazione delle linee, condutture e dispositivi di intercettazione;
- Ubicazione delle aree di sosta dei veicoli e delle zone di accesso e transito nell'ambito portuale;
- Equipaggiamenti ed attrezzature previste in caso d'emergenza per incendio o inquinamento, con indicazione delle quantità e tipologie;

Procedure di sicurezza e di emergenza;

- Elenco nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze e al servizio antincendio, regolarmente muniti di attestato di idoneità tecnica di cui al D.M. in data 10.03.1998 e legge n° 609 del 28.11.1996.

Tale Piano di Emergenza è consultabile ed a disposizione presso gli uffici ed i luoghi presidiati.